

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

52

(2023)

Il diritto come forma dell'esperienza

Per Paolo Grossi

TOMO II

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

LUCA MANNORI

REGIME DEL TEMPO E RUOLO DEL MODERNO NEL PERCORSO DI PAOLO GROSSI

1. Il 'giovane' Grossi: il moderno sul rovescio del medioevo. — 2. Negli anni della maturità: il moderno come presente dalla lunga gestazione. — 3. Il terzo stadio: la modernità messa a distanza. — 4. Per una conclusione.

Scopo di queste pagine è ricostruire quale sia stato il significato del moderno nell'opera di Grossi. Ciò implica non solo restituire l'immagine storica della modernità che egli ha inteso affidare consapevolmente alla sua produzione, ma prima ancora provare a mettere a fuoco la percezione implicita del moderno che ha in generale orientato tutto il suo itinerario di storico. Il moderno non è infatti soltanto una delle varie 'epoche' a cui tradizionalmente si è fatto e si fa ricorso per organizzare il passato. Ben prima di proporsi in questa veste, esso ha costituito, nel corso degli ultimi due secoli e mezzo, l'osservatorio obbligato dall'alto del quale su quel passato ci si è affacciati cercando di coglierne il senso e la direzione di marcia complessiva. Ogni variazione, dunque, nel modo di percepire la modernità e la sua collocazione relativa rispetto alle altre fasi del tempo, modifica il punto di vista dello storico e reagisce immediatamente sull'immagine che egli si costruisce di tutto ciò che è venuto prima di essa. Entrare in dialogo con Grossi su questo terreno, perciò, porta inevitabilmente a chiedersi quale sia il suo personale 'regime di storicità', cioè la relazione fondamentale che egli istituisce fra passato, presente e futuro e alla quale affida il proprio tentativo di comprensione retrospettiva.

Di seguito cercheremo allora di ripercorrere le principali tappe della biografia intellettuale di Grossi alla luce appunto dell'evolversi di questa sua sensibilità verso il moderno e la sua costruzione. Come andiamo subito a vedere, si tratta di un itinerario svoltosi all'insegna

di una forte coerenza concettuale, il cui denominatore comune è dato da un rapporto presente/passato baricentrato non tanto sulla ricerca dei nessi di derivazione del primo dal secondo quanto su una valorizzazione delle similitudini e delle differenze intercorrenti tra l'uno e l'altro, nel quadro di un continuo confronto tra le rispettive strutture portanti. Ciò non toglie che questa postura fondamentale sia stata declinata, nelle diverse fasi dell'esperienza scientifica di Grossi, in prospettive sensibilmente diverse, destinate a comporsi in un disegno definito solo al termine di un lungo processo di decantazione.

1. *Il 'giovane' Grossi: il moderno sul rovescio del medioevo.*

Com'è noto, la formazione iniziale di Paolo Grossi seguì più o meno le linee generali di quella correntemente prevista per gli storici del diritto dalla università presessantottesca italiana. Per più di quindici anni — dal conseguimento della laurea in giurisprudenza fino ai primi anni Settanta —, egli si dedicò pressoché esclusivamente alla esplorazione del medioevo, secondo quanto previsto dal canone di una disciplina allora interamente gravitante attorno ad esso. È al medioevo, in particolare, che sono dedicati tanto i contributi di tutta questa sua prima, fertilissima stagione scientifica quanto i corsi da lui allora tenuti a Macerata e a Firenze. E se fin dall'inizio le letture e le relazioni intellettuali di Grossi testimoniano un'apertura verso il diritto positivo, la filosofia politica e la teoria generale del diritto assolutamente non comuni tra i suoi compagni di strada ⁽¹⁾, la prima fase della sua esperienza di ricerca si svolse pressoché integralmente entro il perimetro di quella civiltà medievale che costituiva l'orizzonte obbligato di tutta la storia del diritto di allora.

Il modo tuttavia con cui Grossi impostò fin dagli esordi il suo rapporto col medioevo rivela già la presenza, nella filigrana del suo approccio, di quella certa immagine del moderno che avrebbe

⁽¹⁾ Come emerge dalla sua stessa testimonianza retrospettiva: *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Bologna, il Mulino, Prima Lezione (tutte le citazioni in nota prive di indicazione del nome dell'autore si intendono riferite a contributi di Paolo Grossi).

costituito il motivo-guida di tutto il suo successivo percorso. Richiamata in maniera magari appena cursoria, quando non data semplicemente per acquisita, una tale immagine si basava comunque sul presupposto che la modernità non costituisse affatto il luogo destinato ad ospitare il compiersi di vocazioni o di tendenze già rintracciabili nelle pieghe dell'esperienza medievale ma, tutto all'opposto, che essa rappresentasse una sorta di universo rovesciato rispetto a quest'ultima, la cui evocazione risultava d'altra parte indispensabile proprio per riuscire a mettere in luce, per differenza specifica, i caratteri identificativi della prima. A stimolare cioè lo sforzo conoscitivo di questo primo Grossi non era (né sarebbe mai veramente divenuto in seguito) un medioevo concepito come 'radice' o remota origine del moderno, ma, al contrario, come un'età intensamente avvertita quale « paese lontano », luogo topico della alterità e del « mistero delle diverse esperienze giuridiche » (2).

Che il passato costituisca, secondo la celebre metafora di Lowenthal, « una terra straniera » (3), nella quale le cose funzionano in base a logiche così remote da quelle che ci sono familiari da renderne proficua la frequentazione non in quanto premessa genetica del presente, ma come un mondo attrattivo proprio in ragione della distanza che lo separa da noi — questa è da tempo divenuta una delle idee-cardine della pratica storica contemporanea nonché, secondo alcuni, addirittura il fondamento di un nuovo « senso comune storiografico » che avrebbe ormai rimpiazzato quello d'ispirazione evolucionista proprio dello storicismo (4). Ben diverso era però lo stato dell'arte nell'ambito della storiografia italiana degli anni Cinquanta. In particolare, in quello che Grossi avrebbe poi tante

(2) Ivi, p. 42.

(3) David LOWENTHAL, *The past is a foreign country*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

(4) Così, per tutti, Giorgio CHITTOLINI, *Un paese lontano*, in « Società e storia », XXVI (2003), 100, pp. 331-354, con gli interventi da esso stimolati a firma di Francesco BENIGNO (*Una discussione con Giorgio Chittolini, Paesi lontani e storici d'oggi*) e di Igor MINEO (*Una discussione con Giorgio Chittolini. Gli storici e la prospettiva neo-epocale*), entrambi in « Storica », X (2004), 28, rispettivamente alle pp. 127-137 e 138-150. Per Chittolini, l'adozione di questa prospettiva, tra i suoi meriti pur evidenti, sconta il limite di rendere la pratica storiografica ormai del tutto impotente a dar conto di ciò che siamo divenuti, e di qui appunto le ragioni della discussione originata dal suo intervento.

volte rievocato come il « panorama sconsolante » della storia giuridica dei suoi esordi ⁽⁵⁾, quest'ultima si presentava per lo più come una lunga catena di 'precedenti', nella quale le nuove soluzioni nascevano da un ininterrotto processo di perfezionamento e il cui punto d'arrivo, a sua volta, era immancabilmente costituito dalla odierna civiltà legale ⁽⁶⁾.

La prospettiva abbracciata da Grossi fu invece, fin dalle sue prime prove, diametralmente inversa. Pur imboccando la pista tradizionale di una storia 'per istituti', egli s'impegnò a valorizzare in essa tutto ciò che, lungi dal segnalare una naturale tensione verso il moderno, rivelasse piuttosto i tratti di una mentalità da recuperare nella pienezza dei suoi propri termini, secondo la lezione che egli aveva ricavato anzitutto da Bloch. L'apparente incapacità, così, della prima canonistica medievale di accettare il principio maggioritario diveniva non il sintomo di un'immatura coscienza collettiva, ma il riflesso di una ben consapevole scelta spirituale, che non poteva ammettere alcuna forma di divisione di fronte alla univocità della « veritas » ⁽⁷⁾; il fatto che un contratto in origine ad effetti meramente obbligatori, come la « locatio rei », avesse finito invece, nel corso del medioevo, per assumere una efficacia reale quando stipulato « ad longum tempus » non era indice di una cultura giuridica intellettualmente debole o immatura, ma rispondeva alla necessità di fornire una piena tutela a quella « partecipazione » del soggetto alla vita di un bene in cui la mentalità medievale individuava uno dei suoi valori primari ⁽⁸⁾; mentre la stessa assenza, in tutta quanta la

⁽⁵⁾ *Uno storico del diritto*, cit., p. 20.

⁽⁶⁾ Su questa concezione legittimante della storia del diritto, a lungo concepita un po' ovunque come « l'aboutissement d'un long travail des progrès de la raison juridique et d'une chronique multiséculaire des triomphes du droit sur la force », insisteva anni fa Antonio HESPANHA in un intervento che non ha perso niente della sua incisività: ANTONIO MANUEL HESPANHA, *Une "nouvelle histoire" du droit?*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, a cura di Paolo Grossi, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 315-340 (la citazione è a p. 318).

⁽⁷⁾ 'Unanimitas'. *Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico* (1958), ora in *Scritti canonistici*, a cura di Carlo Fantappiè, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 7-114.

⁽⁸⁾ *Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Napoli, Morano, 1963.

dottrina medievale classica, di una nozione unitaria di proprietà non era tanto il prodotto di una inettitudine a distinguere il « *dominium* » dai romanistici « *iura in re aliena* » quanto l'espressione di una civiltà per la quale quel distinguo non rivestiva alcun rilievo né sul piano delle relazioni sociali né su quello economico ⁽⁹⁾. Il moderno veniva così retrocesso da punto di fuga dell'intero divenire ad una fase qualsiasi di quel divenire stesso, il cui sistema valoriale non poteva più costituire il filtro privilegiato per apprezzare ciò che una cultura diversa da esso aveva autonomamente prodotto. « *Storicità vale insularità* » — Grossi avrebbe scritto anni dopo, nel rendere esplicito fino in fondo ciò che aveva peraltro già chiarissimo nelle sue opere di esordio ⁽¹⁰⁾; e il medioevo, costituente un « pianeta giuridico » caratterizzato da una sua « straordinaria compiutezza » tanto rispetto al 'classico' che al 'moderno' ⁽¹¹⁾, non poteva che essere pensato e restituito (brunnerianamente) tramite i linguaggi e le categorie specifiche di cui gli attori della sua storia si erano serviti per metterlo in forma. Né questa ricollocazione si esauriva sul piano di una mera pulizia ermeneutica, volta soltanto a vaccinare lo sguardo dello storico dagli anacronismi o dai teleologismi più grossolani. Dalla lezione delle prime *Annales* e dal relativismo culturale di Henri Marrou (autore, quest'ultimo, in cui Grossi avrebbe continuato per tutta la vita ad indicare un punto di riferimento per lui tanto significativo da spingerlo ad inaugurare la collaborazione con ogni nuovo allievo facendogli dono di un esemplare de *La connaissance historique* ⁽¹²⁾) egli traeva il ben più radicale insegnamento per cui il presente stesso poteva rivelarsi in tutta la sua pienezza solo nel confronto col passato. Aderire ad una prospettiva isolazionista non implicava affatto « né fuga né elusione né divertimento dall'oggi », quanto piuttosto la ricerca della « identità essenziale » del presente, « al di là e al sopra della episodicità » degli

⁽⁹⁾ *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Padova, CEDAM, 1968.

⁽¹⁰⁾ *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1994, p. 10.

⁽¹¹⁾ *Ivi*, p. 9.

⁽¹²⁾ Paris, Seuil, 1954 (trad. it., Bologna, il Mulino, 1979). Sul ruolo-guida che Grossi riconosce a Marrou rispetto al proprio percorso, ancora *Uno storico del diritto*, cit., pp. 32-33.

eventi, tramite « la comparazione verticale tra le diverse maturità dei tempi » (13). Era in questo bergsoniano rivivere un'esperienza diversa dalla propria che lo storico scopriva fino in fondo quella specificità del suo tempo che nessun approccio di tipo derivazionista avrebbe mai potuto rivelargli con pari efficacia. Un atteggiamento, questo, di carattere prima ancora antropologico che storiografico, maturato grazie alle suggestioni di maestri come Bloch, Le Goff o Lévy-Bruhl, dei quali Grossi si serve fin dall'inizio per plasmare quell'immagine del medioevo giuridico come una specie di modernità invertita che lo avrebbe accompagnato per tutto quanto il suo percorso successivo. Le architravi di quell'ordine erano costituite infatti, prima ancora che dall'assenza di ogni dualismo del tipo pubblico/privato o Stato/società civile, dalla radicale inesistenza dell'individuo come soggetto capace di definirsi indipendentemente dalle formazioni sociali che lo inglobano, dalle cose che lo circondano e dalla natura che lo sovrasta. È proprio qui, in maniera speculare a questo assetto « reicentrico », che comincia ad emergere quell'idea dell'ordine dei moderni che resterà alla base di tutto il successivo cammino di Grossi: come un universo interamente edificato dall'uomo e per l'uomo e nel quale il diritto si converte, da manifestazione immediata della « natura rerum », a strumento per realizzare un progetto di convivenza artificiale del quale lo Stato è il massimo responsabile. La celebre immagine grossiana, perciò, dell'ordine giuridico medievale come « diritto senza Stato » (immagine che verrà esplicitata solo più tardi (14), ma che appartiene a tutti gli effetti a questa prima fase del percorso del nostro storico) evoca in modo immediato una modernità dai tratti rigidamente legicentrici e che si contrappone all'età precedente proprio in ragione di una visione « umanistica » della convivenza che Grossi non esita a dichiarare — in polemica con i « tanti incauti zelanti » sostenitori di posizioni più compromissorie — radicalmente estranea alla civiltà medievale (15).

(13) *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 12.

(14) Cfr. soprattutto *Un diritto senza Stato. La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale* (1996), ora in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 275-292.

(15) *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 73.

2. *Negli anni della maturità: il moderno come presente dalla lunga gestazione.*

Rispetto a questa evocazione meramente allusiva del moderno il 1972 marca una svolta. Con il varo del primo numero dei *Quaderni fiorentini*, infatti, Grossi si assegna l'obbiettivo di varcare i confini del medioevo, alla ricerca di un terreno propizio — la modernità, appunto — su cui rilanciare quel nuovo dialogo tra storici del diritto e cultori del diritto positivo che avrebbe poi costituito l'obbiettivo di tutta la sua successiva vicenda culturale. D'altro canto, l'avvio di questa avventura non si segnalò inizialmente per uno specifico impegno programmatico nel ripensare la modernità secondo categorie molto diverse da quelle di comune dominio. Nella *Pagina introduttiva* dedicata a tracciare il progetto della rivista, Grossi si limitò a dichiarare come la scelta di concentrarsi sul « pensiero giuridico *moderno* » fosse stata motivata, oltre che dall'urgenza di colmare un « deplorabile e umiliante vuoto storiografico », dalla necessità d'individuare uno spazio all'interno del quale storici e giuristi potessero incontrarsi attorno a un « banco comune di lavoro » e nel clima di una « comune operosità »⁽¹⁶⁾ — il che avrebbe consentito agli uni di uscire dal loro sterile isolamento erudito ed agli altri di liberarsi da quel « soffocante bavaglio della codificazione » che li aveva per tanto tempo incatenati ad un ruolo di meri esegeti.

Indagare il pensiero giuridico moderno significa per noi inoltrarsi fin dove ci è dato reperire un nesso ininterrotto con la nostra presenza attuale [...]. Noi scriviamo moderno per significare, senza impossibili identificazioni cronologiche, quanto ha diretta rilevanza per la comprensione del presente giuridico, dalla crisi della cultura giuridica medievale all'epoca nostra⁽¹⁷⁾.

A questa altezza, dunque, lo specifico del moderno di Grossi si risolveva nel suo porsi « quale tipico terreno di continuità... tra presente e passato ». Esso costituiva un terreno dai confini elastici, che si segnalava, su tutto, proprio per non condividere quella natura perfettamente 'insulare' che era stata e avrebbe continuato ad essere

⁽¹⁶⁾ « Quaderni fiorentini », I (1972), p. 3.

⁽¹⁷⁾ Ivi, p. 4.

il tratto più saliente del medioevo grossiano. E tale carattere, se per un verso ne faceva un oggetto sicuramente meno ‘puro’ agli occhi dello storico, consentiva però di proporlo come un ambiente molto più accessibile a quei cultori del diritto positivo immersi nella realtà del presente coi quali Grossi puntava adesso a stabilire un solido rapporto.

Una presentazione, insomma, relativamente convenzionale della modernità, ma proprio per questo suscettibile di offrirsi a storici e giuristi come un luogo propizio per collaborare fattivamente.

A guardar meglio, però, il profilo di questa prima modernità grossiana è meno prevedibile di quanto appaia a un primo esame: e ciò almeno sotto due profili.

Anzitutto, sul piano cronologico le sue origini risultano retrodatate ad una fase ben più risalente di quella indicata dalle periodizzazioni consuete. Ad inaugurare la modernità giuridica, infatti, non sono le tradizionali discontinuità che marcano il passaggio tra XV e XVI secolo, bensì la crisi che fin dalla prima metà del Trecento comincia a minare il castello delle certezze medievali. Più che il deciso erompere di un mondo nuovo, è lo sfiarsi del vecchio a generare il primo embrione del moderno (« nel vecchio organismo — avrebbe scritto più tardi in un’opera di sintesi — fanno capo le cellule tumorali che lentamente prenderanno sempre più campo e che in esso trovano ancora ospitalità e nutrimento. Il vecchio reca in sé il germe del nuovo, nutre la sua morte »⁽¹⁸⁾). I grandi squilibri demografici, la penuria alimentare, l’abbandono delle terre, l’endemico ritorno della peste, la drammatica conflittualità militare conseguente alla comparsa dei primi embrioni di Stati, creano un inedito clima di smarrimento, che si riverbera nella crisi di quella filosofia tomista costituente, per Grossi, la trascrizione intellettuale più fedele dell’ordine immanente su cui la società medievale aveva pensato fin lì di poggiare. E più di ogni altra spia, è la controversia sulla proprietà francescana — ripercorsa da Grossi, ancora nel ’72,

(18) *L’Europa del diritto*, Laterza, Bari, 2007, p. 68.

in un saggio magistrale ⁽¹⁹⁾ — a segnalare per lui il tragico naufragio del progetto di un'antropologia basata tutta sull'abbraccio tra uomo e natura:

nella delusione che ormai serpeggia verso le cose — quelle cose che hanno tradito l'uomo non garantendogli più la sopravvivenza..., si incrina la stabilità di un ordine che sulle cose aveva fondato il proprio edificio. Il soggetto, fortificato nelle sue interne capacità da secoli di altissima fioritura sapienziale, ha una sollecitazione duplice e doppiamente intensa, dall'interno e dall'esterno, a cercar fondazioni nuove e soprattutto a cercarle dentro di sé, facendo i conti esclusivamente con sé ⁽²⁰⁾.

D'altra parte (e siamo al secondo profilo), a questo così precoce annunciarsi del moderno non corrisponde certo un suo sollecito inveramento. Concepita nei termini di un radicale ribaltamento della civiltà in senso antropocentrico, « la ricerca di un nuovo ordine giuridico durerà secoli » ⁽²¹⁾, giungendo a compimento solo con gli inizi dell'Ottocento. Contrariamente al medioevo — che nonostante le sue segmentazioni interne costituisce per Grossi un tempo assolutamente compatto, in cui la stessa frattura tra 'alto' e 'basso' si risolve tutta, sotto il profilo giuridico, nella decantazione culturalmente consapevole di quelle stesse certezze spontanee che stavano fin dall'inizio alla base del suo edificio —, la modernità è pensabile solo come *processo*, e anzi come un processo così laborioso e complesso da impiegare ben cinque secoli per giungere a compimento. Benché infatti le premesse antropocentriche del nuovo ordine appaiano concettualmente ben definite fin dall'inizio (inizio nel quale le prime rivendicazioni di una autonomia giuridica individuale fanno da *pendant* all'affacciarsi dello Stato sulla scena politica), la loro maturazione incontra, nei fatti, una strenua resistenza da parte di un assetto precedente che ha innervato la società in modo così

⁽¹⁹⁾ *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione della età nuova* (1972), ora in *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 613-665.

⁽²⁰⁾ *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico* (1988), in *Il dominio e le cose*, cit., pp. 649-650.

⁽²¹⁾ *L'Europa del diritto*, cit., p. 72.

profondo da opporre una inesausta azione di contrasto all'avanzata della nuova antropologia volontaristica.

L'ambito privilegiato per misurare questo lunghissimo braccio di ferro tra vecchio e nuovo è offerto ancora una volta, per Grossi, dal rapporto uomo-beni: al quale egli dedica, tra il '72 e i primi anni Novanta, una quantità di contributi orbitanti tutti attorno alla transizione dal medievale « *dominium rerum* » — a base squisitamente economica e quindi pronto a sfrangiarsi in tante posizioni reali quanti sono i modi di utilizzo delle cose — al « *dominium sui* » proprio della modernità, che eleva la proprietà individuale a massima manifestazione unitaria della nuova sovranità dell'uomo sul mondo, a partire da quella sulla sua stessa persona. Riunite in volume nel 1992 ⁽²²⁾, queste analisi disegnano un percorso spezzato, fatto di svolte, sì, ma anche di lunghe stasi e di persistenti incertezze, che solo con l'inizio del XIX secolo avrebbe trovato uno sbocco definitivo nella nuova proprietà codicistica; mentre in un famoso volume del 1977 lo sguardo di Grossi sorprende la stessa, trionfante stagione della modernità giuridica ottocentesca ad interrogarsi perplessa e non di rado affascinata circa la razionalità relativa di un « altro modo di possedere », corrispondente a tutte quelle forme di proprietà collettiva che il tornante rivoluzionario-napoleonico non era ancora riuscito a sradicare e che continuarono a offrirsi per parecchio tempo alla osservazione dei contemporanei come massi erratici di un'altra era geologica ⁽²³⁾.

Con ciò, beninteso, Grossi non manifesta mai il minimo dubbio circa la inevitabilità storica del passaggio al moderno. Diciamo anzi che l'avvento di quest'ultimo (riassumibile nel superamento di una percezione del reale a base ontologica a favore di una di segno volontaristico e soggettivistico) corrisponde senz'altro per lui ad una sorta di necessità manifesta, destinata ad investire presto o tardi ogni aspetto del vivere civile. Ma la transizione tra i due stadi,

(22) È l'or ora citato *Il dominio e le cose*, la nutrita raccolta di saggi che tiene luogo, nel percorso biografico dell'autore, di quella vasta monografia sulla nozione di proprietà tra medioevo ed età moderna già molti anni avanti progettata da Grossi, ma poi sostituita appunto dal volume in oggetto, d'impianto quasi altrettanto omogeneo.

(23) "Un altro modo di possedere". *L'emersione di forme alternative di proprietà nella coscienza giuridica post-unitaria*, Milano, Giuffrè, 1977.

proprio per la rilevanza della sua portata, da qualunque angolatura la si consideri, non potrà che distendersi lungo un periodo enormemente dilatato. Così tipicamente per quanto riguarda l'avvento dello Stato. Fin dal suo primo apparire — cioè dal principio di quel Trecento che « a noi spicca per una viva modernità » proprio in quanto « tempo di sfiducia » verso il vecchio ordine immanente e la sua dimensione comunitaria ⁽²⁴⁾ — esso si presenta come un soggetto del tutto estraneo alla cultura medievale. Portatore di quella nuova volontà irresistibile costituente l'essenza stessa della sovranità moderna (di contro ad un potere medievale ispirato a vocazioni univocamente ordinanti e dichiarative), esso appare animato *ab origine* dal lucido progetto di « falciare fin dalle radici la mala pianta della vecchia complessità, sopprimere le comunità intermedie, eliminare le disuguaglianze, restituire al singolo privato e conservargli una sfera di libertà unicamente dipendente dalla sua volontà » ⁽²⁵⁾. Questa diromponente vocazione volontaristica, tuttavia, è costretta a scendere a patti con la massiccia resistenza inerziale della vecchia « *societas societatum* »: la quale, pur votata ad una sconfitta annunciata, riesce a difendersi vigorosamente, per secoli, contro il duplice attacco convergente dell'individuo e dello Stato. Il risultato è appunto quello di una modernità strutturalmente *in itinere*, percepita e rappresentata come un tempo di contraddizione e di instabilità ed al quale solo l'ultimo, decisivo tornante di fine Settecento riuscirà a conferire finalmente quel carattere di età compiuta, di 'epoca' in sé definita, che il medioevo esibisce invece orgogliosamente, agli occhi di Grossi, fin dal suo primo profilarsi sulle rovine del mondo antico.

Insomma: il medioevo come 'blocco', la modernità come 'percorso'. Due ambiti cronologici differenti prima ancora che nei contenuti, per la stessa contessura del tempo che li caratterizza e che stimolano lo storico da un lato ad affinare al massimo i suoi

⁽²⁴⁾ Così in un saggio successivo alla fase a cui qui ci riferiamo, che tuttavia esprime convinzioni già da tempo acquisite: *Dalla società di società alla insularità dello Stato: fra medioevo ed età moderna* (2003), ora in *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 88.

⁽²⁵⁾ *Modernità politica e ordine giuridico*, in « Quaderni fiorentini », 27 (1998), p. 34.

strumenti di analisi sistemica, dall'altro a cogliere e a misurare invece il senso e le dinamiche del mutamento.

3. *Il terzo stadio: la modernità messa a distanza.*

A grandi linee, è questa la costruzione del moderno che già tra gli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso Grossi consegna, prima ancora che ai suoi contributi di ricerca, ai corsi che tiene regolarmente presso la facoltà giuridica fiorentina; dai quali i discenti (tra i quali anche il sottoscritto) ricavavano la sensazione nettissima di una modernità costruitasi tutta, dal cultismo in avanti, sullo sforzo tanto pervicace quanto laborioso di superare la coscienza giuridica medievale.

Si tratta di una immagine retrospettiva che rimarrà a grandi linee immutata anche nell'ultimo trentennio dell'esperienza intellettuale di Grossi, corrispondente alla stagione per lui più fertile e densa di pubblici riconoscimenti. Nel corso tuttavia di questo terzo, lungo periodo della sua carriera, pur confermando la linea di lettura prescelta, egli ne riorienterà sempre più esplicitamente il significato verso una nuova direzione. Si tratta della distinzione via via più marcata che Grossi introduce tra la sfera del moderno e quella del suo presente: diagnosticando in sostanza la fine della modernità e collocandola in uno spazio assolutamente non più contiguo rispetto al contemporaneo.

Questa percezione di un moderno precocemente invecchiato era già ben leggibile, in filigrana, in molta della produzione precedente di Grossi e qua e là non aveva mancato di affacciarvisi in modo esplicito. Tuttavia, la costruzione per così dire 'ufficiale' del discorso grossiano non aveva fatto fin qui di questo elemento un suo punto di forza (il progetto stesso dei *Quaderni*, lo si è visto di sopra, nasceva dall'esigenza di gettare un ponte tra lo storico ed un giurista 'vigentista' per il quale 'moderno' non poteva che equivalere ad 'attuale'). Verso la fine degli anni Ottanta, al contrario, Grossi comincia a denunciare in modo vibrante l'ormai avvenuto tramonto della civiltà giuridica che aveva fatto del codice e della sovranità della legge i propri vessilli, abbinando a questa diagnosi una critica virulenta di tutto il complesso di valori a cui quella civiltà si era tradizionalmente appellata. Come egli stesso avrebbe ricordato anni

dopo ⁽²⁶⁾, questo punto di svolta può essere indicato con una certa precisione in un saggio del 1988, pubblicato in margine di un congresso di amministrativisti promosso qualche anno avanti da Giorgio Berti ⁽²⁷⁾. In esso, per la prima volta si bollava tutto quanto l'ordine legale affermatosi dall'inizio dell'Ottocento in avanti con una locuzione che sarebbe poi divenuta celebre — « assolutismo giuridico » ⁽²⁸⁾ —; mentre per altro verso, preso atto dell'ormai irreversibile « impazzimento delle varie cellule legislative » ⁽²⁹⁾ un tempo costituenti le ordinate membrature di quell'ordine stesso, se ne constatava l'ormai sopravvenuta morte cerebrale. « Frutto storico temporalmente e spazialmente limitato, ignoto al diritto dell'antico regime prima della chiusura della cerniera codificatoria » ⁽³⁰⁾, quel sistema « legolatrico » era giunto al temine della sua breve parabola al più tardi a metà Novecento; e solo la miope inerzia intellettuale della cultura giuridica dominante continuava a impedirne quella franca storicizzazione che lo stesso Grossi, da questo momento in poi, si assunse per primo il compito di promuovere.

Non interessa soffermarci ora sulla curvatura fortemente ideologica che il discorso di Grossi sul moderno assunse a partire da questo momento, abbandonando non di rado il terreno propriamente scientifico per scendere su quello del dibattito pubblico e della militanza intellettuale. L'aspetto da segnalare qui è soltanto la rettifica che egli introdusse nel suo ordine del tempo: troncando di netto la durata della modernità e assegnando al proprio presente una identità non solo autonoma rispetto a quest'ultima, ma anche dialetticamente opposta ad essa — come se esso costituisse in sostanza il prodotto del fallimento o dello sgretolamento dell'altra. Si tratta di una riarticolazione che, benché costituente l'esito di un percorso assolutamente personale, risulta largamente in asse con la svolta a cui va incontro a questa altezza gran parte del panorama culturale tardo-novecentesco, sorpreso (da Harvey a Giddens, da Bauman a

⁽²⁶⁾ *Uno storico del diritto*, cit., p. 96.

⁽²⁷⁾ *Epicedio per l'assolutismo giuridico (dietro agli atti di un convegno milanese alla ricerca di segni)*, ora in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, cit., pp. 13-31.

⁽²⁸⁾ Ivi, p. 21.

⁽²⁹⁾ Ivi, p. 20.

⁽³⁰⁾ Ivi, p. 21.

Beck) dalla repentina conclusione dei « trenta gloriosi », dall'impatto della rivoluzione digitale, dalla scossa tellurica provocata dalla caduta del Muro e dall'avvento della cosiddetta società globale ⁽³¹⁾. Dal punto di vista di Grossi, comunque, il sintomo più clamoroso (e in buona misura fin dall'inizio segretamente atteso) del prodursi di questo nuovo *cleavage* temporale è certo la perdita di centralità dello Stato: con l'impetuoso riaffacciarsi di un'autonomia del sociale che sembra riaprire scenari dati per scomparsi da moltissimo tempo. Di qui, il nuovo entusiasmo con cui, a partire dagli anni Novanta, egli s'immerge in quel ripensamento critico di tutta la vicenda intellettuale del Novecento giuridico che costituirà l'impegno forse più significativo della sua ultima stagione di ricerca.

Basta richiamare qualche testo d'esordio di questa lunga, ricchissima fase per verificare come il suo filo conduttore stia tutto, in effetti, in una sempre più decisa messa a distanza del moderno, come età rispetto alla quale il presente non può che rapportarsi in termini di alterità. È questo, ad esempio, il chiaro messaggio di quella storia della dottrina giuridica dell'Italia unita che Grossi licenzia nel 2000, presentandone tutta la vicenda come la progressiva decostruzione del paradigma individualistico e Stato-centrico del diritto sette-ottocentesco ⁽³²⁾. È ancora questa una delle indicazioni forti del celebre pamphlet dell'anno seguente, dedicato alle « mitologie giuridiche della modernità », dove a una durissima denuncia del carattere tutto ideologico della modernità giuridica si abbina già l'immagine di un Novecento inteso come « lento ma costante affioramento di una coscienza più ampia valevole a recuperare le forze collettive precedentemente represses » ⁽³³⁾. Ed è sempre lungo questa traccia che si colloca, nel 2003, la non meno nota *Prima lezione di diritto*, in cui il novizio che si affaccia per la prima volta in un'aula di giurisprudenza si sente dichiarare come tutti i caposaldi dell'edi-

⁽³¹⁾ Basti qui rinviare, per i contraccolpi di questi fenomeni sulla storiografia degli anni Novanta, alle considerazioni introduttive svolte da Francesco Benigno in Id., *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Roma, Viella, 2013, pp. 7-16.

⁽³²⁾ *Scienza giuridica italiana: un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000.

⁽³³⁾ *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2001 (con edizioni successivamente ampliate del 2005 e del 2007), p. 61.

ficio liberale classico — identificazione di legge e diritto, rigidità della gerarchia delle fonti, carattere marcatamente autoritativo del sistema giuridico ecc. — appartengano inequivocabilmente al « paesaggio giuridico di ieri »⁽³⁴⁾. Gli anni seguenti non faranno che svolgere e precisare queste premesse: da un lato indicando nel primo dopoguerra, con il correlativo avvento della società di massa, il momento di una eclissi del moderno « strettamente consequenziale alla sua incapacità di ordinare una realtà politico-sociale sempre più complessa »⁽³⁵⁾ e dall'altro individuando la specificità del pieno Novecento nel riproporre una visione ordinamentale del diritto che, dopo essere stata preannunciata dagli sguardi lungimiranti dei Gény⁽³⁶⁾, dei Romano⁽³⁷⁾ o dei Capograssi⁽³⁸⁾ — per citare solo alcuni dei giuristi eterodossi d'inizio Novecento su cui Grossi avrebbe concentrato la propria attenzione nel corso di questi anni — si sarebbe imposta irreversibilmente sul piano della effettività nella seconda parte del secolo⁽³⁹⁾.

A livello lessicale, la spia più evidente di questa nuova scansione del tempo è il posto d'onore che il linguaggio dell'ultimo Grossi riserva alla nozione di 'post-moderno', così intensamente presente negli scritti di questa stagione da essere divenuto oggi uno

⁽³⁴⁾ *Prima lezione di diritto*, Bari, Laterza, 2003, p. 94.

⁽³⁵⁾ *L'Europa del diritto*, cit., p. 219.

⁽³⁶⁾ *Ripensare Gény* (1991), poi in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, cit., pp. 143-192.

⁽³⁷⁾ Al quale più che a ogni altro, com'è notissimo, Grossi affida il ruolo di precoce coscienza critica della crisi del positivismo ottocentesco: *Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti* (2005); *Il diritto tra potere e ordinamento* (2005); *Ordinamento* (2006), tutti e tre riprodotti ora in *Società, diritto, Stato*, cit., alle pp. 143-216; ma vedi almeno anche *Ricordando Santi Romano: in occasione dell'inaugurazione dei corsi dell'aa. 2010-2011 nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa*, a cura di Eugenio Ripepe, Pisa University Press, 2013.

⁽³⁸⁾ *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 83 (2006), pp. 13-40.

⁽³⁹⁾ Questo il percorso ricavabile tipicamente dal volume *Introduzione al Novecento giuridico*, Bari, Laterza, 2012, contenente una serie di lezioni tenute nel biennio 2010-2011; ma la traccia verrà riproposta una quantità di altre volte fino agli ultimissimi anni.

dei maggiori tratti identificativi della sua figura intellettuale ⁽⁴⁰⁾. Si tratta di una nozione che, pur abbondantemente circolante nel dibattito pubblico fin dalla fine degli anni Settanta, quando Lyotard l'aveva traghettata dal campo artistico-letterario a quello socio-filosofico ⁽⁴¹⁾, non sembra avesse esercitato alcuna suggestione sul nostro storico prima dell'inizio del nuovo secolo. Evocativa di un genere di cesure legate soprattutto all'avvento della società postfordista, alla rivoluzione informatica e alla globalizzazione, essa si iscriveva in un ordine di coordinate che poco aveva a che vedere con quello grossiano; senza aggiungere che la sua forte polisemia e problematicità concettuale dovevano farne un termine quantomeno sospetto agli occhi di un personaggio di regola così refrattario alle mode linguistiche come Grossi. Eppure, fu proprio questa la parola a cui Grossi affidò il compito di esprimere il senso di quel superamento del moderno che egli aveva ormai ampiamente metabolizzato: e ciò forse a partire da un convegno di costituzionalisti a cui egli partecipò nel 2006, il cui titolo — « Virtù e torti del diritto nelle società post-moderne » — potrebbe aver funzionato davvero da primo catalizzatore del suo interesse per il vocabolo. In apertura della sua relazione, in effetti, dopo aver confessato di provare un istintivo « moto di insofferenza » verso un sintagma così abusato da renderlo ormai « privo di contenuti » in termini generali, egli aggiunse subito però che questa debolezza semantica non valeva per la storia giuridica. Qui il moderno si era dato a suo tempo un profilo così definito da non lasciar spazio ad equivoci su che cosa fosse il suo 'post'. « Cantiere freneticamente impegnato a disegnare certezze indiscutibili [...], concepite quale approdo ultimo e insuperabile dell'umana ricerca », quello della modernità aveva ceduto il posto, « dopo i rivolgimenti conseguenti alla prima guerra mondiale [...], a

⁽⁴⁰⁾ Basti ricordare i titoli di alcuni interventi e raccolte di saggi dei suoi ultimi quindici anni: *La legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e pos-moderna*, in « Giornale di storia costituzionale », 16 (2008), pp. 13-28; *Novecento giuridico, un secolo pos-moderno* (2011), ora in *Introduzione al Novecento giuridico*, cit.; *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*, a cura di Michele Rosboch, Genova, Marietti 1820, 2015; *Il diritto civile in Italia fra moderno e posmoderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2021.

⁽⁴¹⁾ Mimmo PESARE, *Come nasce il postmoderno in filosofia?*, in « Dialettica e filosofia », num. monografico, gennaio 2016 (www.dialetticaefilosofia.it).

un periodo di discussioni e di ripensamenti, fino all'odierno momento, quando noi giuristi viviamo sulla nostra pelle la crisi profonda che investe il terreno delle fonti (o meglio, la corazza rigida entro la quale la modernità le aveva costrette) » (42). Nel dominio del giure, quindi, il post-moderno non solo costituiva una categoria assolutamente univoca sul piano contenutistico, ma anche dotata di una referenza cronologica ben più ampia di quella solitamente attribuitagli (e forse fu proprio per marcare questa specificità e prevenire ogni contaminazione col significato corrente che Grossi, negli anni seguenti, si appropriò del termine riscrivendolo per lo più nella curiosa e personalissima variante di 'posmoderno').

Così amputata quindi di tutti i suoi ultimi cento anni, la modernità si riduce, nella più tarda ridefinizione grossiana, ad « un adesso che si consuma in fretta, una sorta di aritmia o extrasistole incapace di rappresentare il cardiogramma del diritto », un « momento breve ed eccentrico » in cui la *lex* riesce sì a impadronirsi del *iuris*, ma per presto abdicare a questo suo effimero trionfo e restituirlo a quella dimensione orizzontale che è ad esso troppo intimamente connaturata (43). Il « posmoderno », infatti, non è tanto, per Grossi, un'età di crisi e di disorientamento (un 'post', appunto, in cui il moderno si sfilaccia e prosegue a strappi, ma senza mai uscire davvero da se stesso) e neppure un « presentismo » che vede il corso del tempo, deprivato della sua spinta dialettica, accasciarsi stancamente su se stesso (44), quanto piuttosto una netta inversione di rotta rispetto alla direzione precedente. In esso il diritto, volte le spalle senza rimpianti alla « semplicità perduta » del secolo decimonono (45), ritrova le sue antiche radici comunitarie, si immerge daccapo nel bagno rigeneratore del pluralismo e torna ad alzare lo sguardo « oltre la legalità » (46), riappropriandosi di tutto quel

(42) *Un recupero per il diritto. Oltre il soggettivismo moderno* (2006), ora in *Società, diritto, Stato*, cit., pp. 217-218.

(43) Così, con riferimento appunto al moderno di Grossi, Francesco DE SANCTIS, *Ritorno al diritto: ripresa e guarigione dal Moderno*, in « Rivista di filosofia del diritto », 2016, 1, p. 30.

(44) François HARTOG, *Regimi di storicità* (2003), trad. it. Palermo, Sellerio, 2007.

(45) Così già in un passaggio della *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 119.

(46) Questo il titolo di una delle ultime raccolte di saggi firmate da Grossi: *Oltre la legalità*, Bari, Laterza, 2020.

complesso di fonti extrastatali (consuetudinarie, giurisprudenziali, « sapienziali ») che lo hanno reso grande nel corso del medioevo. Il posmoderno, insomma come « ritorno al diritto »: « intendendo con ciò il ritorno a una visione profondamente diversa da quella moderna », segnata a fuoco « dalla predominanza del potere politico », dalla dimensione tutta coercitiva della norma statale e dall'assoluto primato dell'individuale sul collettivo ⁽⁴⁷⁾. La chiusura di questa pagina infelice riporta a galla l'unico, vero diritto degno di questo nome che la tradizione occidentale abbia mai tenuto a battesimo — quello iscritto nelle cose e destinato a svilupparsi autonomamente, grazie anzitutto all'incessante lavoro interpretativo della scienza giuridica. Ed è appunto il risorgere di questo diritto (post-, ma forse meglio, *non più* moderno) che permette a Grossi di recuperare in pieno il significato e il valore della Costituzione. Che non è ovviamente, per lui, quella di matrice illuministico-liberale, inficiata dalla stessa vertigine volontaristica e dalle medesime mistificazioni di classe che rendono inaccettabile tutta quanta la civiltà del codice e della legge, ma la sua pronipote weimariana e postweimariana. Una costituzione che non crea ma che riconosce, che pone al centro i diritti sociali, che rilancia ed esalta i corpi intermedi e che con l'introduzione del sindacato di costituzionalità e la proclamazione di un'assoluta indipendenza della funzione giudicante dalla politica riafferma la natura obbiettiva del diritto e permette di restituire fiato e spessore alla missione creatrice della giurisprudenza. Tutti i valori, cioè, che saranno alla base della sua esperienza di giudice costituzionale tra il 2009 e il 2018 ⁽⁴⁸⁾.

4. *Per una conclusione.*

Questa dunque, in breve, la traiettoria seguita dalla costruzione grossiana del tempo.

Nel suo nucleo elementare, essa si pone in asse con tutto quel *mainstream* storiografico che, rifiutandosi di continuare a pensare la storia come un unico, coerente processo evolutivo, tende a negare al

⁽⁴⁷⁾ *Ritorno al diritto*, Bari, Laterza, 2015, p. IX.

⁽⁴⁸⁾ Li troviamo per esempio riassunti nel compendio civico *Una Costituzione da vivere. Breviario di valori per gli italiani di ogni età*, Bologna, Marietti 1820, 2018.

moderno ogni forza proiettiva, trasformandolo così da una permanente promessa di futuro in una fase del passato come le altre, definita in un senso più cronologico che connotativo.

Questa decisa emancipazione dalla cultura della modernità costituisce lo strato più profondo della parabola intellettuale di Grossi, già presente ed operante in lui — lo si è visto — ben prima dell'avvio di un suo confronto diretto con i temi e con gli snodi propri del periodo che correntemente definiamo 'moderno'. Tutta la sua costruzione del medioevo, come esperienza in sé conchiusa e da ripensare nei suoi propri termini grazie ad un approccio tipico dell'antropologia storica, muove appunto dal rifiuto di quell'immagine del passato come fabbrica del presente che è il prodotto forse più tipico della coscienza moderna in campo storico.

Ma Grossi va al di là di una presa di distanza del genere. Egli non si accontenta di sganciare il moderno dal contemporaneo, d'indicare nel primo un'esperienza ormai chiusa e di rivendicare al secondo il diritto di viverci in un regime di totale autonomia. La sua critica al presunto tempo progrediente della civiltà illuminista è così radicale da postulare che, quantomeno nell'ambito giuridico, il tramonto del moderno coincida col riaffacciarsi di assetti e di dinamiche proprie di quello stesso mondo che la modernità stessa aveva dato per definitivamente sepolto. Il risultato finisce per dar luogo ad una specie di anaciclosi, in cui il moderno si trova schiacciato tra un prima ed un dopo tipologicamente affini e convergenti nel tarparne le pretese progressive ed emancipatorie.

Tutto ciò acquisito, va però aggiunto che questo congedo dalla modernità non è, nei fatti, così radicale e definitivo come può suggerire un riepilogo del genere. Intanto, il distacco temporale che Grossi pone tra sé e il moderno non lo porta certo ad estendere ad esso quello stesso sguardo sereno e quasi etnografico che ne ha fatto un osservatore d'eccezione della civiltà medievale. Benché ormai tutta relegata nel «mondo di ieri», la modernità non cessa di costituire per il giurista una presenza ancora troppo incombente, invasiva e condizionante per essersi guadagnata il diritto alla *pietas* dello storico. La lotta per liberarsi dalle sue pesanti ipoteche è tuttora in corso, e non può essere fatta che di dure prese di distanza e di secche scomuniche. Il tempo del rivivere e del comprendere verrà forse un giorno, quando la cultura giuridica, finalmente libe-

ratasi da tutta la crosta di «mitologie» che deformano il suo sguardo, ritroverà il sentiero della vera giustizia. Finché però il moderno — trascorso sì, ma ancora vivo nella sua anacronistica pretesa di ipotecare il futuro — non sarà morto del tutto e per tutti, il linguaggio da tenere nei suoi confronti non potrà che esser quello dello smascheramento e della denuncia — lo stesso che si usa contro gli avversari di oggi.

Ma c'è anche un altro profilo sotto il quale la costruzione grossiana continua a riflettere una storicizzazione ancora imperfetta della modernità: ed è quello che riguarda la scansione dei suoi tempi genetici.

Nessun dubbio che, se per moderno s'intende qui la fase in cui esso raggiunge la sua piena maturità, la sua estensione si riduca ad una finestra di poco più di un secolo, compresa tra la fine del Settecento e il primo dopoguerra. Se però ci chiediamo quali siano state le sue origini e soprattutto quanto tempo sia occorso per partorire quel prodotto, il modello di Grossi pare evocare ancora una gestazione lunghissima ed impegnativa, distesa lungo tutto il periodo compreso tra il XIV e il XVIII secolo necessario a dissolvere la radicatissima antropologia medievale ed a rimpiazzarla con una di segno contrario. L'immagine complessiva che se ne ricava risulta così oggettivamente squilibrata. Un epocale processo di trasformazione civile avrebbe generato, come proprio esito, una modernità giuridica così fragile e breve da entrare in crisi al primo incrinarsi dell'ordine «borghese», lasciando il posto a sua volta ad uno scenario in cui riaffiorano irresistibilmente parecchi tratti del medioevo perduto. Per dar conto di un esito del genere, sarebbe stato certamente più funzionale abbandonare decisamente l'idea dell'età moderna come tipica fase di transizione e adottare piuttosto una prospettiva che consentisse di recuperarla nella sua 'insularità', cioè di farne un'«epoca»: per esempio come sezione terminale di un 'lungo medioevo' alla Le Goff, oppure nei termini di un più o meno esteso 'antico regime', intermedio tra medioevo e moderno e governato da un suo autonomo sistema di valori e di coordinate concettuali. Una presentazione di questo tipo avrebbe permesso per un verso di rendere più credibile il rapido tramonto della modernità liberale, e per un altro avrebbe liberato tutto il periodo ad essa antecedente da quella tensione obbligata verso i traguardi ottocenteschi che oramai

appare davvero un ingombrante legato dello storicismo, aprendo invece la possibilità di fornirne una rilettura in asse con gli orientamenti della storiografia generale più recente.

Ora, nella produzione dell'ultimo Grossi si può cogliere certamente una certa disponibilità ad accogliere una prospettiva siffatta: e ciò non solo per l'accentuazione sempre più forte ora attribuita alla frattura culturale pieno e tardo-settecentesca quale momento decisivo (secondo una periodizzazione di sapore koselleckiano) per la nascita della vera e propria modernità giuridica, ma anche per la tendenza a considerare tutto il blocco storico immediatamente precedente a tale *cleavage* come un periodo a sé stante, ora talvolta abbracciato nella sua interezza col termine di « posmedievale ». Al tempo stesso, però, Grossi non sembra mai autonomizzarsi del tutto dall'idea che l'età moderna — per intendersi, quella per lui corrispondente al Quattro, Cinque, Sei e Settecento — continui a costituire intrinsecamente il luogo della produzione del moderno. Che essa si presenti ai suoi occhi anzitutto come una imponente sedimentazione di residui medievistici, ciò è indubbio; ma è altrettanto certo che appunto di residui e di sedimenti si tratta. Il fatto che esso sia tutto cosperso dalle ingombranti macerie di una cultura precedente non basta né a fare di quel mondo un segmento vitale del 'vero' medioevo né a generare una civiltà diversa e culturalmente autosufficiente, frutto di una sintesi originale tra certi tratti del mondo di prima ed alcune nuove istituzioni e mentalità collettive. La presenza dello Stato, soprattutto, anche nelle sue forme più embrionali e ancora modeste, costituisce per Grossi un elemento di discontinuità decisiva, che preannuncia fin dall'inizio i traguardi assegnatigli dal suo destino e trasforma il paesaggio all'interno del quale esso si muove nel sempre più sdrucito fondale di una sua inarrestabile marcia verso la monopolizzazione del diritto.

Il fatto è che la modernità, concepita fin dall'inizio come l'antitesi del medioevo, non può mettersi con quest'ultimo fino al punto da generare una terza epoca, titolare di una identità realmente autonoma da ciò che la precede e da ciò che la segue. Il moderno deve seguire fino in fondo il proprio destino contrapponendosi senza mezzi termini alla civiltà medievale; per pagare poi interamente il fio del suo peccato d'orgoglio grazie ad un Novecento giuridico chiamato a destrutturare pezzo a pezzo ciò che esso ha

costruito con tanta fatica. La contrapposizione frontale medioevo/moderno è insomma la precondizione irrinunciabile della nemesi novecentesca, che, come nel copione di una tragedia, interviene a chiudere i conti e a rendere all'eroe una giustizia quantomeno retrospettiva.

Il risultato è un costruito di forte impatto e di grande suggestione: che però sconta la fatica di conciliare due percezioni del tempo di segno opposto. Da un lato stanno le fasi in cui la storia, raggiunta ciò che Grossi definisce la « maturità dei tempi », si offre all'osservazione dello storico come se fosse — parafrasando Jakob Grimm — « in stato di quiete »⁽⁴⁹⁾ ed accetta quindi di venire compresa in quelle sue strutture portanti divenute qui perfettamente visibili e coerenti (a questa specie di periodi appartengono tanto il grande blocco medievale quanto la pur tanto più breve modernità realizzata sette-ottocentesca, tra i quali è possibile stabilire quella « comparazione diacronica » che costituisce per Grossi la forma più produttiva e più nobile di conoscenza storica). Ma esistono poi anche lunghe e tormentate fasi di mutamento, in cui i profili degli ordinamenti si fanno fluidi, i loro contenuti contraddittori ed ogni comprensione in termini strutturali è ostacolata dalla stessa corsa del tempo. La storia di Grossi sembra quindi presentarsi come una specie d'irregolare alternarsi di periodi forti a 'fermo immagine' con altri di transizione, inevitabilmente più sfocati e difficili da tipizzare. Al termine di un esame come quello che abbiamo tentato in queste pagine, ci si può chiedere però se questo dualismo abbia davvero una sua giustificazione obbiettiva o non sia invece il frutto di una scelta dell'osservatore, che privilegia su tutti alcuni momenti apicali e derubrica gli altri a fungere da passerelle tra questi ultimi. E a conforto indiretto di questa seconda opinione, si può richiamare conclusivamente un'affermazione del linguista austriaco Hugo Schuchardt che Grossi stesso scelse, nel 2006, come esergo di una sua raccolta di scritti, forse a ribadire la sua presa di distanza radicale da qualsiasi forma di storicismo: « solo il movimento è reale, ma solo il riposo è percepibile »⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁹⁾ Traggo la citazione dalla presentazione di Gerhard Dilcher della sua *Deutsche Rechtsgeschichte*, pubblicata su « Scienza e politica », 12 (2000), p. 8.

⁽⁵⁰⁾ *Società, diritto, Stato*, cit., p. VII.